

SCHEMA TECNICA

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE DEL SETTORE DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALLA LEGGE 4 AGOSTO 2017, N. 124 (LEGGE ANNUALE PER IL MERCATO E LA CONCORRENZA)

491/2020/R/eel (*)

Con la delibera 491/2020/R/eel, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) definisce la regolazione del *servizio a tutele gradual* (STG), stabilendo anche le modalità di assegnazione dello stesso, al fine di garantire la continuità della fornitura alle *piccole imprese* che si troveranno senza un contratto a condizioni di libero mercato a partire dall'1 gennaio 2021, data di rimozione del servizio di maggior tutela per tale categoria di clienti.

Il provvedimento dà attuazione alle disposizioni (art. 1 comma 60) della legge 124/17, la quale intesta all'Autorità il compito di adottare disposizioni per assicurare il servizio *a tutele gradual* alle predette *piccole imprese*, nonché di stabilire il livello di potenza contrattualmente impegnata identificativo delle *microimprese* che continueranno ad avere diritto al servizio di maggior tutela fino al 31 dicembre 2021.

La delibera pertanto dispone che dall'1 gennaio 2021 siano rifornite nell'ambito del servizio a tutele gradual tutte le *piccole imprese* che alla predetta data non siano titolari di un contratto a condizioni di libero mercato, identificando come tali i clienti non domestici, oggi aventi diritto al servizio di maggior tutela, titolari di punti di prelievo interamente connessi in bassa tensione che abbiano:

1. un numero di dipendenti superiore a 10 ma non superiore a 50 e/o
2. un valore del fatturato/totale di bilancio annuo superiore a 2 milioni di euro ma non superiore a 10 milioni di euro, oppure
3. almeno un punto con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW.

In dettaglio, la delibera 491/2020/R/eel (che segue il DCO 220/2020/R/eel) stabilisce quanto segue:

A. *Regolazione del servizio a tutele gradual*

L'assegnazione del *servizio a tutele gradual* avverrà mediante procedure concorsuali.

In ragione delle tempistiche necessarie a svolgere tutte le attività prodromiche allo svolgimento delle gare, l'assegnazione del *servizio a tutele gradual* avverrà:

- inizialmente, agli attuali esercenti la maggior tutela, per il semestre dall'1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (c.d. *assegnazione provvisoria*),
- agli esercenti selezionati attraverso procedure concorsuali, a partire dall'1 luglio 2021 (c.d. *assegnazione a regime*).

1) Requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali e condizioni di attivazione

1.1. Identificazione delle *microimprese*

È stabilita la soglia di potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW, superata la quale le *microimprese* non hanno più diritto al *servizio di maggior tutela* e accedono al *servizio a tutele gradual*.

1.2. Autocertificazione

Ai fini dell'identificazione:

- a) dei clienti che rispettano i requisiti dimensionali delle *microimprese* (ossia, aventi un numero di dipendenti non superiore a 10 e un fatturato/totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), gli *esercenti la maggior tutela*, dovranno richiedere, a partire da gennaio

2021, un'apposita autocertificazione ai clienti non domestici da questi riforniti nell'ambito del *servizio di maggior tutela*; in caso di silenzio del cliente finale, è disposta la continuità della fornitura in *maggior tutela*;

- b) dei clienti che rispettano i requisiti dimensionali delle *piccole imprese* che hanno diritto al *servizio a tutele gradual*i, gli *esercenti il servizio a tutele gradual*i (ESTG) dovranno richiedere un'apposita autocertificazione in occasione di ogni nuova attivazione al servizio, già a partire dal periodo di *assegnazione provvisoria*; in caso di mancanza dei requisiti all'accesso al *servizio a tutele gradual*i, avverrà l'attribuzione del cliente al *servizio di salvaguardia*.

Le suddette autocertificazioni dovranno essere richieste in conformità al contenuto definito dall'Autorità.

1.3. Attivazione del servizio

È possibile richiedere agli ESTG la voltura e attivazione della fornitura.

È fatto divieto di richiedere di rientrare nel STG se il cliente è titolare di un contratto a condizioni di libero mercato.

1.4. Misure a tutela del credito degli ESTG:

è possibile:

- a) richiedere la sospensione della fornitura con le modalità e le tempistiche di cui al Titolo II del *Testo Integrato Morosità Elettrica (TIMOE)*,
- b) ricorrere al Sistema Indennitario (SIND),

2) Assetto del servizio

2.1. Modello

Assegnazione provvisoria: gli *esercenti la maggior tutela* (EMT) sono responsabili dell'erogazione della fornitura con vincolo di approvvigionamento da Acquirente unico.

Assegnazione a regime: gli esercenti selezionati tramite gara svolgono sia le attività di commercializzazione che di approvvigionamento, anche attraverso una società del medesimo gruppo, per tutto il periodo di assegnazione.

2.2. Indisponibilità dell'ESTG

In caso di indisponibilità dell'ESTG, sono interpellati gli altri partecipanti alle gare per sondarne la disponibilità a subentrare nell'area rimasta senza l'esercente, erogando il servizio, al prezzo di assegnazione e, in subordine, al prezzo offerto in sede di gara.

In caso di carenza d'interesse da parte dei partecipanti, transitoriamente, si ricorrerà agli EMT.

3) Condizioni economiche del servizio

3.1. Assegnazione provvisoria

Le condizioni economiche saranno sostanzialmente analoghe a quelle del servizio di maggior tutela, con la sola eccezione del prezzo dell'energia elettrica che sarà pari alla media dei valori consuntivi del PUN registrati nel mese di applicazione (PUN *ex post*).

3.2. Assegnazione a regime

Al cliente finale sarà applicato un prezzo relativo alla materia energia pari alla somma di:

- a) un prezzo variabile soggetto ad aggiornamenti periodici per la parte approvvigionamento (acquisto energia e dispacciamento ad esclusione dei corrispettivi di sbilanciamento);
- b) specifici corrispettivi minimi definiti prudenzialmente dall'Autorità prima delle procedure concorsuali: (i) in quota energia (c€/kWh) a copertura dei costi di sbilanciamento; (ii) in quota fissa (€/POD) e in quota energia (c€/kW) a copertura dei costi di commercializzazione di punti di prelievo rispettivamente di clienti non domestici e per illuminazione pubblica;
- c) un prezzo unico a livello nazionale determinato sulla base dei prezzi di aggiudicazione emersi in sede di gara, che incorpora le restanti voci di costo.

3.3. Remunerazione degli esercenti nell'assegnazione provvisoria

È previsto che gli EMT siano remunerati in continuità con le attuali modalità previste per la maggior tutela.

3.4. Remunerazione degli esercenti nell'assegnazione a regime

Ciascun ESTG riceverà una remunerazione allineata al prezzo offerto in sede di gara, espresso in euro/MWh (parametro β), a mezzo di uno specifico meccanismo di perequazione rispetto al prezzo unico applicato al cliente.

Gli ESTG potranno accedere ad un meccanismo di reintegrazione dei crediti non recuperabili generati da clienti non disalimentabili, definito secondo criteri e modalità incentivanti ad una efficiente gestione del credito da parte degli esercenti.

4) Condizioni contrattuali applicate ai clienti finali

Sono previste condizioni contrattuali in linea con quelle delle offerte PLACET, sia durante il periodo di assegnazione provvisoria che a regime.

È disposto, inoltre, l'obbligo in capo agli esercenti di inviare una comunicazione al cliente al momento dell'attivazione del servizio recante le informazioni essenziali sul servizio, sull'identità dell'esercente e sulla facoltà del cliente di poter passare al mercato libero.

5) Obblighi di rendicontazione degli esercenti STG

Gli esercenti il *servizio a tutele gradual*i dovranno inviare periodicamente all'Autorità una serie di informazioni inerenti tale servizio, funzionali sia a monitorarne l'andamento sia all'operatività dei meccanismi di perequazione.

B. Modalità di assegnazione attraverso le procedure concorsuali

Le procedure concorsuali e le relative regole di aggiudicazione sono definite in modo tale da contemperare l'obiettivo di selezionare operatori affidabili con quello di promuovere esiti di gara quanto più possibile concorrenziali (a beneficio dei clienti finali).

1) Requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali

Potranno partecipare alle procedure concorsuali gli operatori in possesso di specifici requisiti minimi, con il vincolo di un solo soggetto per gruppo societario.

1.1. Requisiti di solidità economico-finanziaria

È confermato l'indicatore di puntualità di pagamento, nei confronti di Terna e delle imprese distributrici, con verifica di tale ultimo indicatore rispetto a ciascuna delle 5 maggiori imprese distributrici per numero di POD alle cui reti sono interconnessi la quasi totalità dei punti di prelievo attivi. L'indicatore dovrà essere soddisfatto da ciascun partecipante o dal suo utente del dispacciamento/trasporto.

È stabilito il divieto di partecipazione alle gare:

- a) in caso si sia verificata la risoluzione del contratto di dispacciamento/trasporto a partire da gennaio 2017,
- b) qualora l'impresa partecipante, o una appartenente al medesimo gruppo societario abbia lasciato insoluti alle imprese distributrici ai sensi della deliberazione 50/2018/R/eel.

La soglia di capitale sociale versato deve essere pari ad almeno 100.000 euro.

1.2. Requisiti gestionali

Sono stabiliti requisiti minimi di onorabilità e di professionalità degli amministratori.

1.3. Requisiti di natura operativa

Per l'ammissione alle gare, le società dovranno soddisfare i seguenti requisiti di natura operativa:

- a) essere direttamente, o per il tramite di una società appartenente al medesimo gruppo societario, utenti del dispacciamento e trasporto,
- b) essere imprese che abbiano rifornito, alla data del 31 dicembre 2020, almeno 50.000 clienti finali aventi diritto al *servizio di maggior tutela*.

Gli operatori selezionati in qualità di esercenti dovranno rispettare i requisiti di partecipazione per tutto il periodo di assegnazione del *servizio a tutele gradual*i, a pena di decadenza dall'incarico.

2) Garanzie

2.1. Tipi di garanzie

In aggiunta alle garanzie bancarie, sono ammesse anche quelle assicurative (alle medesime condizioni previste dal Codice di rete tipo del servizio di trasporto dell'energia elettrica).

2.2. Importi richiesti

Deve essere corrisposta ad Acquirente unico, da ciascun partecipante, la somma di 50.000 euro ai fini della partecipazione alle gare; mentre ai fini dell'aggiudicazione deve essere versata, per ciascuna area assegnata, una garanzia pari a 650.000 euro.

3) Informazioni da mettere a disposizione dei partecipanti

Al fine di consentire a tutti i potenziali partecipanti di disporre delle informazioni necessarie a formulare correttamente la propria offerta, saranno rese note le informazioni riguardanti le

caratteristiche dimensionali e di consumo (nonché di morosità e altre caratteristiche contrattuali; comprendendo pure i prelievi fraudolenti) dei punti di prelievo oggetto di assegnazione, circa due mesi prima delle procedure concorsuali.

4) Aree territoriali

Le aree sono identificate in modo tale da ottenere una maggiore omogeneità tra le stesse, per quanto possibile, in termini di volumi e morosità.

5) Criteri di aggiudicazione delle procedure

Sono previste aste a doppio turno con aggiudicazione dell'area all'operatore che offre il prezzo più basso entro i limiti di una soglia minima (*floor*) e massima (*cap*) al prezzo offerto, stabilita dall'Autorità.

Più in dettaglio, la procedura consiste in un primo turno d'asta a busta chiusa (*sealed-bid*), in cui i partecipanti sono chiamati a formulare un'offerta economica simultaneamente per tutte le aree territoriali in cui intendono competere. Per tutte quelle aree territoriali nelle quali vengono presentate almeno due offerte, si svolge, immediatamente dopo, un secondo turno a cui sono ammessi unicamente gli operatori con le due offerte di valore più basso in esito al primo turno. Di converso, qualora alla prima sessione si presenti solamente un partecipante per determinate aree di assegnazione, la gara si conclude con l'aggiudicazione al soggetto che ha formulato l'unico prezzo. In caso di parità del prezzo offerto al secondo turno, l'aggiudicazione è disposta all'operatore che offre il prezzo più basso al primo turno.

Nell'ipotesi in cui delle aree rimangano non assegnate per assenza di partecipanti, si ricorrerà alla reiterazione della procedura, a turno unico, aperta a tutti i partecipanti alle gare prevedendo contestualmente un innalzamento del valore del tetto massimo alle offerte per evitare che queste vadano nuovamente deserte.

6) Durata

La durata del primo periodo di assegnazione è di tre anni, intercorrente dall'1 luglio 2021 al 30 giugno 2024.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimentale